

Istituto Comprensivo Statale

“ENRICO FERMI”

Via Cervino – 81023 – Cervino (CE)

Tel. 0823/312655 – Fax. 0823/312900

e-mail ceic834006@istruzione.it – ceic834006@pec.istruzione.it

Cod.Mecc.CEIC834006 ---C.F. 80011430610

Codice Univoco Ufficio 20ATRG

SITO: <http://www.istitutocomprensivofermicervino.edu.it>

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - "E. FERMI"-CERVINO
Prot. 0002770 del 23/08/2022
VII (Uscita)

Al personale
Al Direttore s.g.a
Atti della scuola
Sito

Oggetto : **Permessi di cui alla LEGGE 104/92 – anno Scolastico a.s. 2022/2023.**

Relativamente all’oggetto si comunica quanto segue:

Conferma dell’istanza presentata nell’a.s. 2021-2022

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all’a.s. precedente **entro e non oltre il 1 settembre 2022.**

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell’istituto di titolarità, che provvederà all’emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all’eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Pianificazione dei permessi

Come da circolare Inps n. 45 dell’1.03.2011, circolare n. 13 del 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica e Interpelli n. 1/2012 e 31/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione del docente

assente e, al contempo, evitare che, sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni siano privati del docente titolare e dell'insegnamento disciplinare dovuto, si invita il personale docente e ATA a produrre delle pianificazioni mensili di fruizione dei permessi **/ogni mese) entro il 27 del mese precedente** per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, utilizzando il modello allegato, che andrà inviato all'indirizzo ceic834006@istruzione.it al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione". Resta inteso che in dimostrate situazioni di urgenza resta sempre possibile modificare il piano mensile. **Tale programmazione, non sostituisce comunque il modello di richiesta di fruizione del permesso che il personale deve produrre alla segreteria e ai Referenti dei plessi ogni qualvolta richieda un giorno di permesso. Solo ed esclusivamente per la programmazione inerente il mese di settembre la pianificazione va inviata entro il giorno 05/09/2022** all'indirizzo ceic834006@istruzione.it.

Chi non avesse esigenze di utilizzo per un certo mese non presenterà il modulo relativo.

Si ricorda infine che:

- Non è possibile usufruire dei giorni di permesso nel caso in cui la persona assistita sia ricoverata in ospedale o strutture pubbliche e private dedicate all'assistenza sanitaria
- I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili
- I docenti sono tenuti da CCNL a fruire dei permessi, per quanto possibile, in giornate non ricorrenti per evitare di coinvolgere sempre le stesse classi.

NB: Si informano tutti i dipendenti che dal 13 agosto 2022 sono entrate in vigore le nuove regole per la fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92, introdotte dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 176 del 29 luglio.

Il decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del "*referente unico dell'assistenza*", in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave (L.104/92 art. 3 comma 3).

Alla luce della nuova normativa invece i permessi possono essere riconosciuti, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro, resta fermo il limite complessivo di n. 3 giorni di permesso o 18h (personale ATA) per l'assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità,

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna DELLO BUONO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D.lgs n.39/93

Al dirigente scolastico I.C. "Fermi" Cervino

Oggetto : pianificazione mensile delle richieste dei permessi retribuiti di cui alla legge 104/92

Il sottoscritto/a _____ in servizio presso questo istituto in qualità di :

- 1) docente 2) personale ATA
a tempo : 1) determinato 2) indeterminato

Chiede

di usufruire dei giorni di permesso ai sensi dell'art. 33 della legge 104/92 secondo la seguente pianificazione :

Mese

1 giorno

2 giorno

3 giorno

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza di quanto segue :

- a. nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta, sotto la propria responsabilità, ha facoltà di variare quanto già programmato;
- b. il vigente CCNL prevede che tali permessi " ... devono essere usufruiti dai docenti in giornate non ricorrenti ...";
- c. la suddetta pianificazione serve a " evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione dell'Istituto " .

Il/la sottoscritto/a autocertifica che:

- a) nessun altro familiare usufruirà dei permessi di cui sopra
- b) che il familiare..... usufruirà nel mese didi n. giorni di permesso per il medesimo parente con L.104/92 art. 3 comma 3.

Si ricorda che ai sensi del decreto legislativo n. 105/2022 che ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del "*referente unico dell'assistenza*" il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti che possono fruirne in via alternativa tra loro, resta fermo il limite complessivo di n. 3 giorni di permesso o 18h (personale ATA) per l'assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità, Il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente scolastico se per sopravvenuti motivi di urgenza quanto sopra dichiarato sia soggetto a modifiche.

Cervino

Firma